

## SENATO

### LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

21 ottobre 2009

#### 114<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente **GIULIANO**

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante: «Recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego» (n. 112)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 9 della legge 7 luglio 2009, n. 88. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

La senatrice **CARLINO** (*IdV*), pur valutando positivamente il fatto che venga finalmente recepita la direttiva 2006/54/CE rileva che ancora una volta l'Italia è in netto ritardo, ciò che comporterà l'ennesima procedura di infrazione. Ritiene inoltre necessario che il Governo chiarisca alcuni punti del provvedimento. Anzitutto la motivazione dell' aumento dei membri degli organi collegiali rispetto a quanto già previsto dal decreto legislativo n. 198 del 2006, e in misura maggiore per i rappresentanti di nomina ministeriale, per i quali peraltro non è più richiesta la qualifica dirigenziale.

Seri dubbi, sollevati anche dalle organizzazioni sindacali nel corso delle audizioni, suscita poi la disposizione che elimina il limite di un solo mandato per i Consiglieri di parità (lettera *i*), nonché la circostanza che per essi venga innalzato da 1 a 3 giorni l'obbligo di preavviso al datore di lavoro per usufruire del diritto di assentarsi ai fini dell'esercizio delle funzioni. Andrebbe inoltre a suo avviso chiarito cosa si intenda per "organizzazione non governativa con legittimo interesse a contribuire alla lotta contro le discriminazioni fra donne e uomini nell'occupazione e nell'impiego", di cui (lettera *f*), n. 3). Dopo aver segnalato che sull'atto in esame non è pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni, ritiene che lo schema di decreto risponda semplicemente alla necessità formale di recepire la direttiva; tant'è che, mentre in questa sede si discute dell'importanza delle pari opportunità, con vari provvedimenti il Governo ha operato riduzioni drastiche dei fondi destinati alla realizzazione degli appositi interventi. Occorrerebbe invece agire con celerità al potenziamento dei servizi, al fine di cercare di ridurre davvero le disuguaglianze di genere, soprattutto nel mondo del lavoro.

Per queste ragioni, preannuncia la propria astensione dal voto.

Il presidente relatore **GIULIANO** (PdL) illustra quindi una bozza di parere, favorevole con osservazioni (vedi allegato).

Il senatore **CASTRO** (*PdL*), nel preannunciare voto favorevole allo schema di parere del relatore, sottolinea altresì l'esigenza di condurre una approfondita riflessione in tema di pari opportunità anche con riferimento alla previdenza complementare in sede di esame del

disegno di legge n. 36, da tempo all'ordine del giorno, nonché nel quadro dell'indagine conoscitiva che la Commissione sta svolgendo sul tema.

La senatrice **GHEDINI (PD)**, nel ribadire le obiezioni già avanzate nel corso del dibattito, annuncia che il suo Gruppo sosterrà il parere contrario già da lei illustrato nella seduta antimeridiana (vedi il relativo allegato). Ringrazia comunque il senatore Castro, col quale concorda in ordine all'opportunità di procedere ad una compiuta valutazione sulle discriminazioni esistenti con riferimento alle forme di previdenza complementare.

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente relatore **GIULIANO (PdL)** mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni, da lui presentata, che è approvata. Risulta di conseguenza preclusa la votazione sulla bozza di parere contrario.

*La seduta termina alle ore 15.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 112**

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è inteso ad adeguare l'ordinamento interno alle modifiche operate dalla direttiva (cosiddetta di rifusione) 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego,

rilevato che la novella di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, ha già sancito il diritto di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro (previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare), che sarebbero spettati durante l'assenza per congedi di maternità o di paternità,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) con riguardo all'indennità per le consigliere ed i consiglieri di parità supplenti, introdotta dallo schema, appare preferibile limitarne il riconoscimento ai periodi di esercizio della supplenza;

b) lo schema di decreto modifica marginalmente la formulazione dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo n. 198, comma concernente la possibilità, per le lavoratrici, di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini; valuti il Governo se, nell'esercizio della delega in oggetto, possa rientrare altresì la soppressione dell'attuale condizione, la quale subordina la possibilità suddetta ad una comunicazione al datore di lavoro, da effettuarsi almeno tre mesi prima del compimento del requisito anagrafico (previsto per le lavoratrici) per la pensione di vecchiaia. Si ricorda che la Corte costituzionale ha in passato (come nella sentenza n. 498 del 1988) dichiarato illegittime condizioni simili;

c) lo schema inserisce, nel citato decreto legislativo n. 198, un articolo 30-*bis*, che introduce la disciplina sul divieto di discriminazione (diretta o indiretta) nelle forme pensionistiche complementari collettive. Si rileva che, ai fini di un recepimento integrale della disciplina comunitaria, occorrerebbe estendere (modificando la normativa interna vigente) l'ambito del divieto di discriminazione ai requisiti anagrafici per il diritto a tali prestazioni. Sembra, inoltre, opportuno recepire le deroghe di natura tecnica, ammesse dalla disciplina comunitaria, al principio di parità nella misura dei contributi a carico del datore, nonché

valutare se sia necessario un coordinamento tra l'articolo 30-*bis* in oggetto e l'articolo 55-*quater* dello stesso decreto legislativo n. 198, riguardante la parità di trattamento nei servizi assicurativi e in altri servizi finanziari;

d) riguardo alla novella dell'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 198, sembra opportuno mantenere l'attuale locuzione "rappresentanze sindacali aziendali", anziché quella di "rappresentanze sindacali unitarie" proposta dalla novella, sia per ragioni di uniformità terminologica con altri articoli del suddetto decreto sia perché appare preferibile far riferimento alla categoria più generale (la quale copre anche i casi in cui non sussista la figura delle rappresentanze unitarie);

e) sotto il profilo della formulazione letterale, si rileva che: nell'articolo 5 dello schema, viene richiamato l'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 198, articolo che non risulta esistente; nella novella che inserisce, nello stesso decreto legislativo n. 198, l'articolo 30-*bis*, il capoverso successivo al comma 2 dovrebbe essere indicato come comma 3 (anziché come lettera *a*)).